



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Cessionario del credito, intervento nella controversia promossa dal cedente contro il debitore: condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore del cessionario?

Va condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.

NDR: in tal senso Cass. SS.UU., n. 6418 del 1986.

**Tribunale di Napoli, sentenza del 27.5.2020, n. 3664**

...omissis...

Le opposizioni sono infondate e non meritano accoglimento.

Va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex multis, Cass. 2421/2006).

Occorre altresì ricordare che costituisce principio generale quello per cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Ebbene, nel caso di specie la banca opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo già in fase monitoria tutti i documenti contrattuali attestanti i rapporti intrattenuti con la società debitrice (contratto di conto corrente con copia integrale degli estratti conto, contratti di apertura di credito e contratto di finanziamento) e, per quanto concerne *omissis*, i contratti di fideiussione da loro sottoscritti.

Ora, va rilevato che *omissis*, nella sua qualità di legale rappresentante della società opponente, ha disconosciuto la sottoscrizione della firma da lui apparentemente apposta sui documenti contrattuali depositati dalla controparte a sostegno della pretesa vantata (nello specifico: contratto di conto corrente del 6.10.2004, comunicazione di domicilio del 6.10.2004, contratto di affidamento del 7.10.2004 e contratto di finanziamento del 7.6.2007).

Ebbene, ritiene il Tribunale che un più attento esame delle difese delle parti induca a concludere nel senso dell'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente.

Invero, va osservato che l'aver parte opponente discusso nel merito del rapporto debitorio (la società debitrice ha contestato, infatti, l'idoneità probatoria della documentazione prodotta dalla controparte ed eccepito la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma oltre che l'usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto di finanziamento) appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento, che deve pertanto, ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dalla *omissis* nel merito. E infatti, laddove le sottoscrizioni non fossero state apposte effettivamente dalla parte, la stessa non avrebbe avuto alcun interesse né titolo a discettare nel merito della validità del rapporto debitorio (cfr., in tema, Cass. n. 12448/2012 secondo cui "il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti).

La considerazione che precede fonda il giudizio di inammissibilità anche del disconoscimento operato (in maniera, invero, del tutto generica) da *omissis* in proprio della sottoscrizione da lui apposta al contratto di fideiussione (cfr. pag. 5 atto di citazione in opposizione).

Quanto all'eccezione con cui *omissis* ha dedotto la nullità del contratto di conto corrente per violazione dell'obbligo di forma scritta ex art. 117 t.u.b. per il difetto di sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito, essa è infondata.

La questione, invero, può ormai ritenersi superata alla luce del più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 898/2018) le quali, intervenute a disciplinare un caso di contratto di intermediazione finanziaria, hanno espresso un principio evidentemente applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a norma dei quali "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti". Alla base del ragionamento svolto dai giudici

di legittimità vi è l'individuazione della ratio ispiratrice della norma di cui all'art. 23 T.U.F. (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti...") la quale, ad avviso degli Ermellini, va ravvisata nell'esigenza di assicurare al cliente, da parte dell'intermediario, tutte le informazioni necessarie per sottoscrivere in maniera consapevole il contratto (indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, etc..). Tale essendo la ratio della norma, allora, è evidente che la nullità per difetto di forma non può che avere natura di nullità di protezione in quanto posta nell'interesse esclusivo del cliente.

La sottoscrizione da parte della banca, invece, rileva solo ai fini della attribuibilità alla stessa di quelle disposizioni contrattuali. Va da sé che nel caso in cui il contratto sia stato predisposto unilateralmente dall'istituto di credito e, nel corso dell'esecuzione del rapporto, lo stesso abbia regolarmente tenuto il conto corrente del cliente o abbia effettivamente concesso un'apertura di credito, alcun dubbio può sorgere in ordine alla riferibilità di quel contratto a quella banca, anche se dovesse mancare la sottoscrizione della stessa.

Invero, come ha osservato la Corte, appare "difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessari ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 n. 4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti".

Continua, al riguardo la Suprema Corte, che "la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione". Né, concludono i giudici di legittimità, le considerazioni che precedono possono indurre a ravvisare nella specie una figura anomala di contratto "a forma scritta obbligatoria per una sola delle parti e con effetti obbligatori solo per l'altra parte che nulla ha invece sottoscritto"; e ciò, in considerazione della già richiamata natura di nullità di protezione - eccezionale, cioè, solo dall'investitore - dell'invalidità prevista dalla disposizione in commento.

Secondo i su esposti principi di diritto, dunque, il contratto di conto corrente oggetto di giudizio va ritenuto pienamente valido perché sottoscritto dalla correntista e a questa consegnato dalla banca.

Come si può evincere dalla lettura del documento contrattuale, infatti, il contratto si è perfezionato con l'invio alla *omissis* S.p.A. da parte della *omissis* dell'accettazione delle condizioni di contratto, pedissequamente riportate per iscritto e approvate dal legale rappresentante della società correntista.

Che copia del contratto sia stata consegnata alla cliente, poi, risulta provato dalla circostanza per cui sia stata proprio l'opponente, in sede di costituzione, a depositare tutti i documenti contrattuali relativi ai rapporti dedotti in giudizio, così implicitamente ammettendo di averne la disponibilità.

---

Va altresì disattesa l'eccezione con cui l'opponente ha lamentato che nel corso del rapporto di finanziamento l'istituto di credito avrebbe applicato interessi passivi in misura usuraria.

Invero, in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

Nella specie, non solo l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, atteso che *omissis* ma, addirittura, la stessa eccezione risulta formulata in maniera del tutto ipotetica, senza alcun riferimento alle condizioni economiche concretamente applicate (*omissis*).

*omissis* ha lamentato, infine, di non aver ricevuto la missiva con cui l'istituto di credito, avvalendosi della facoltà convenzionale, comunicò la decadenza dal beneficio del termine e il contestuale recesso dal contratto di conto di corrente e da quello di finanziamento.

La doglianza è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta. Il riferimento è, in particolare, alla lettera di costituzione in mora regolarmente ricevuta dalla debitrice principale in data 30.12.2008 (cfr. produzione monitoria).

Quanto alla posizione dei garanti, invece, vale evidenziare la previsione convenzionale - contenuta in tutti i contratti di garanzia agli atti - dell'automatica estensione ai fideiussori della decadenza dal beneficio del termine della debitrice principale.

Neppure merita condivisione, infine, la doglianza con cui gli opposenti hanno inteso far valere la nullità della fideiussione da loro concessa perché anteriore al sorgere delle obbligazioni garantite e, quindi, ad esse non univocamente riferibile.

Sul punto è sufficiente osservare che i contratti di garanzia dedotti in giudizio sono sussumibili nella fattispecie della cd. fideiussione omnibus, disciplinata dall'art. 1938 c.c., che, nel testo novellato dall'art. 10 L. 154/92, subordina la validità della fideiussione prestata per obbligazioni future, alla previsione dell'importo massimo garantito, nella specie puntualmente indicato.

In sede di scritti conclusionali, infine, gli opposenti hanno dedotto che in relazione alla pretesa qui vantata l'originaria creditrice *omissis* S.p.A. sarebbe già stata soddisfatta dalla co-garante *omissis*, come sarebbe attestato dall'atto di transazione depositato.

L'asserzione, tuttavia, non è stata sufficientemente provata *omissis*.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le opposizioni vanno rigettate.

La condanna degli opposenti al pagamento della somma portata dal decreto opposto, poi, va disposta direttamente in favore della cessionaria del credito, *omissis* s.r.l. e, in nome e per conto di questa, alla mandataria *omissis* S.p.A.

In merito, va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale "qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa" (Cass. SS.UU., n. 6418 del 1986).

Nel caso di specie, la cessionaria ha formulato espressa domanda affinché la sentenza resa a definizione del presente giudizio producesse effetti esclusivamente nei suoi confronti.

Alcuna contestazione è stata effettuata dall'istituto di credito neppure in ordine alla cessione per cui è causa e l'adesione del cedente è desumibile dal tenore della stessa cessione e dalle allegazioni e deduzioni difensive espletate in questa sede.

---

Quanto alla questione dell'efficacia di detta cessione nei confronti dei debitori ceduti, vale osservare che l'art. 58 t.u.b. che disciplina la cessione dei crediti in massa equipara gli effetti della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione sulla Gazzetta Ufficiale (qui documentata dalla cessionaria) a quelli indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.

Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo *omissis*.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, ridotte in considerazione dell'attività svolta e della natura della controversia.

PQM

Il Tribunale di Napoli *omissis* rigetta le opposizioni; revoca il decreto ingiuntivo *omissis*; condanna *omissis* al pagamento *omissis*; condanna parte opponente al pagamento, in favore delle controparti delle spese di lite, che liquida in complessivi *omissis*.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

